

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
 identificativo: 1252
 Data ricezione: 28/03/2022

Argomento: **Compensazione prezzi**

Oggetto: **Caro materiali-gruppo refrigeratore**

Quesito: Una ditta, con la quale abbiamo stipulato nel 2018 (con offerta presentata nel 2017) un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione ha richiesto ai sensi dell'art. 1 c. septies del DL 25/05/2021 n. 73 convertito in L 106/2021 la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'installazione di due split nel primo semestre 2021 per un importo pari ad € 3000 per ogni split facendo riferimento alla variazione percentuale prevista dal DM 13 del 11/11/21 per il gruppo refrigeratore. L'allegato 2 del DM 13 dell'11/11/21 ha individuato per l'anno 2017 per il gruppo refrigeratore un prezzo medio di € 34.885,50 e una variazione percentuale di 11,19% per il primo semestre 2021. Applicando la formula contenuta nella circolare del MIMS del 25/11/21 si ottiene questo risultato: $11,19\% \text{ (variazione percentuale)} - 10\% \text{ (alea)} = 1,19\%$ $1,19\% \text{ (alea)} * 34.885,50 \text{ (prezzo medio refrigeratore)} = 415,14$ $415,14 \text{ (euro)} * 2 \text{ (quantità)} = 830,28$ Applicando così la formula si riconoscerebbe alla ditta una compensazione sproporzionata rispetto al costo effettivamente sostenuto per gli split pari ad € 6000,00 (€ 3000,00 ciascuno). Infatti, a differenza degli altri materiali da costruzione in cui l'unità di misura è espressa in kg, mc o mq, per il gruppo frigoriferi si fa riferimento al n. delle macchine. Quindi, si chiede se, in casi simili, si possa procedere ad un diverso accordo tra le parti in modo da ristabilire un'equa proporzione tra i costi sostenuti dalla ditta e la variazione percentuale che l'amministrazione deve riconoscere utilizzando nella formula di cui sopra e, così come proposta dalla circolare, il prezzo unitario di euro 3000 e cioè il costo degli split come da offerta del 2017, oppure la formula deve essere in ogni caso applicata alla lettera come sopra esposta.

Risposta: Con riferimento alle compensazioni di cui all'art. 1-septies del DL 73/21 e s.m.i. per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre dell'anno 2021, si fa presente che, qualora un materiale non sia compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del d.m. 11 novembre 2021, non si potrà procedere per esso alle compensazioni previste dalla norma: tale elenco è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici. Per le valutazioni di competenza di codesta Stazione appaltante, si specifica che il prezzo medio del "gruppo refrigeratore" riportato nel citato d.m. è riferito ad un refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera nominale di 79 kW. Relativamente alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione, si rinvia a quanto indicato nella circolare del Ministro del 25 novembre 2021 rinvenibile al link: https://www.mit.gov.it/nfsmigtgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf